



## SERVIZIO

### AMBIENTE ED ENERGIA

PIAZZALE FARINI 21 – 48100 RAVENNA

TEL.0544.482495 – FAX 0544.482250

# ORDINANZA TL 897/2010 - PG 2010/52392

**Oggetto:** Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara comune (*Culex pipiens*) nel territorio comunale di Ravenna relativamente al periodo 20 maggio – 31 ottobre 2010.

## IL SINDACO

- **Premesso** che l'Amministrazione Comunale sta attuando da anni un piano di lotta contro la proliferazione delle zanzare allo scopo di rimuovere il disagio causato ai cittadini dalla presenza di questi insetti che ha consentito il raggiungimento di positivi risultati;

- **Considerato** che dal settembre 2008 è stata rilevata la presenza del virus West Nile nel nord Italia, in particolare è stata accertata la circolazione del virus in un'area molto vasta localizzata nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

- **Visto** che il sistema di sorveglianza attivato nel 2009 per rilevare il riattivarsi della circolazione virale ha accertato la positività al virus in campioni di zanzare, uccelli e cavalli e ha consentito di rilevare diversi casi di malattia conclamata in cavalli (n. 45) e nell'uomo (n. 9);

- **Rilevato** che in Emilia-Romagna il vettore accertato del virus West Nile è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

- **Rilevato** che le larve dei culicidi si sviluppano in acque stagnanti, a corto deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

- **Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*, potenziali vettori del virus West Nile;

- **Considerato** che si ritiene prioritario proteggere dalle infestazioni di zanzara comune e dal rischio sanitario connesso ogni centro urbano, frazione e agglomerato sparso, e che per tale motivo l'Amministrazione comunale ha stabilito di effettuare nel 2010 una lotta integrata antilarvale che comprenderà tra l'altro mappatura, campionamento e trattamento dei focolai larvali attivi che saranno riscontrati in fossati, canali, ecc.;

- **Considerato** di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento relativamente al periodo 20 maggio – 31 ottobre 2010 comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

- Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**Vista** la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

**Vista** la L. 23 dicembre 1978, n. 267;

**Visto** l'art. 15 del Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria

## I N V I T A

i proprietari e responsabili o i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di aree private con fossi, scoline e con altre tipologie di siti con presenza di ristagni d'acqua dove si possono sviluppare focolai di *Culex pipiens* e che sono localizzati nel raggio di 2 Km. dal centro abitato, dalle frazioni e dai piccoli agglomerati sparsi, ad effettuare idonei trattamenti larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia.

## O R D I N A

ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:

1. bacini per il deposito di acqua
  2. specchi d'acqua per l'allevamento del pesce
  3. aziende faunistico-venatorie
  4. terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
  5. maceri, valli e chiari da caccia
1. di eseguire nelle zone allagate adeguati interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di culicidi;
  2. in alternativa di immettere pesci predatori di larve nei bacini e creare zone o canaline con permanenza d'acqua costante anche nel periodo in cui la restante parte dell'area viene prosciugata.

## A V V E R T E

che le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria.

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza ai disposti sopraccitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 e € 516,46 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria.

## DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia municipale, l'Azienda USL di Ravenna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

IL SINDACO  
*Fabrizio Matteucci*

VISTO L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA:

\_\_\_\_\_

VISTO IL CAPO SERVIZIO ALL'AMBIENTE ED ENERGIA:

\_\_\_\_\_